

Infortuni di viaggio Advantage per le carte Visa e Mastercard® Business/Company e Diners Club® Corporate e per Diners Club® Corporate Travel Accounts della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Europea Assicurazioni Viaggi SA – Edizione 01.2018

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.

I. Somme assicurate

In caso di decesso:

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	CHF	1'000'000
Carte Platinum Global Card Visa e Mastercard Business/Company	CHF	1'000'000
Carte Platinum InterCard Visa e Mastercard Business/Company	CHF	1'000'000
Carte Gold Visa e Mastercard Business/Company	CHF	500'000
Carte Gold Global Card Visa e Mastercard Business/Company	CHF	500'000
Carte Premier InterCard Visa e Mastercard Business/Company	CHF	500'000
Carte Diners Club Corporate	CHF	500'000
Diners Club Corporate Travel Accounts	CHF	500'000
Carte Classic Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000
Carte Classic Global Card Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000
Carte Classic InterCard Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000
Carte Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000
Carte Direct Global Card Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000
Carte Direct InterCard Visa e Mastercard Business/Company	CHF	300'000

In caso di invalidità permanente:

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	1'000'000
Carte Platinum Global Card Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	1'000'000
Carte Platinum InterCard Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	1'000'000
Carte Gold Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	500'000
Carte Gold Global Card Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	500'000
Carte Premier InterCard Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	500'000
Carte Diners Club Corporate	fino a	CHF	500'000
Diners Club Corporate Travel Accounts	fino a	CHF	500'000
Carte Classic Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000
Carte Classic Global Card Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000
Carte Classic InterCard Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000
Carte Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000
Carte Direct Global Card Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000
Carte Direct InterCard Visa e Mastercard Business/Company	fino a	CHF	300'000

II. Assicuratore

Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera

Per informazioni e domande:
Telefono: +41 58 275 22 10
E-mail: info@erv.ch

III. Persona assicurata

In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèrcard») di Lugano e l'Europea Assicurazioni Viaggi SA (di seguito «ERV»), la ERV garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell'ambito delle Condizioni Generali d'Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta prepagata, di una carta Direct e/o carta di credito Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Company/Corporate (di seguito «Carta») valida ed emessa da Cornèrcard e paghino il viaggio con una di queste carte:
il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta (di seguito detto «persona assicurata») in un viaggio di lavoro.

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

IV. Oggetto dell'assicurazione e validità territoriale

Le prestazioni dell'infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio. L'assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

V. Inizio, durata e requisiti

Carte Visa, Mastercard Business/Company e Diners Club Corporate: L'assicurazione inizia non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne è in possesso. L'assicurazione è valida fino a quando il titolare della carta è in possesso di una carta valida o fino alla data di scadenza del contratto tra ERV e Cornèrcard. Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l'abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51% in anticipo con una o più carte valide. Se il titolare della carta possiede più carte emesse da Cornèrcard, la copertura assicurativa sussiste sempre e solo per la carta con la quale è stata pagata la maggior parte dei costi di viaggio. In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51% dei costi di viaggio sia stato pagato in anticipo tramite il CTA.

Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.

Le somme assicurate nominate sopra si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate».

VI. Eventi e prestazioni assicurati

A. In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta alla ERV da parte dell'assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata la ERV tiene conto dell'ultima regolamentazione pervenuta per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.

B. In caso d'invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell'infortunio e ammonti al 100%, la ERV paga il capitale concordato, in caso d'invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.

- a) Nei casi elencati di seguito il grado d'invalidità viene stabilito in modo vincolante:
- Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100%
 - Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100%
 - Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lucrativa: 100%

- Perdita di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito: 70%
 - Perdita di un avambraccio o di una mano: 60%
 - Perdita di un pollice: 22%
 - Perdita di un dito indice: 15%
 - Perdita di un altro dito: 8%
 - Perdita di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio: 60%
 - Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50%
 - Perdita di un piede: 40%
 - Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100%
 - Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30%
 - Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70%
 - Perdita dell'udito in entrambi gli orecchi: 60%
 - Perdita dell'udito in un orecchio: 15%
 - Perdita dell'udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c'era già sordità completa dell'altro orecchio: 45%
- b) La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
- c) In caso di perdita o perdita dell'uso solo parziali, si avrà un grado d'invalidità corrispondente inferiore.
- d) In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell'uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d'invalidità non supera tuttavia mai il 100%.
- e) Per i casi non riportati sopra, il grado d'invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
- f) Se già prima dell'infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.

C. Scomparsa ed esposizione

Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell'evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall'assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.

D. Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».

VII. Limiti di prestazione

- a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10'000.
- b) In caso d'invalidità: figli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200'000.
- c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l'indennità che ERV dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.

VIII. Esclusioni:

- a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
- b) infortuni in seguito a eventi bellici o terrorismo;
- c) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
- competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
 - trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.,
 - azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
- d) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all'inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
- e) infortuni che si verificano sotto l'influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
- f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall'assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
- g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.

IX. Obblighi in caso di sinistro

Un caso di decesso in seguito a un infortunio deve essere notificato immediatamente per iscritto alla ERV.

Su richiesta, gli aventi diritto devono permettere un'autopsia o un'esumazione.

L'originale del certificato medico dettagliato e/o di un certificato di decesso deve essere, tra le altre cose, fornito alla ERV. In caso di sinistro l'assicurato sarà informato dalla ERV in merito a ulteriori obblighi e alle conseguenze della violazione degli stessi.

X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato

La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:

1. con la data di scadenza del contratto tra la ERV e Cornèrcard;
2. alla data nella quale un assicurato non è più titolare della carta.

XI. Prescrizione

Le pretese derivanti da questo contratto cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.

XII. Indirizzo per le comunicazioni

L'indirizzo per tutte le notifiche scritte è il seguente:

Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera
Telefono: +41 58 275 27 27
Fax: +41 58 275 27 30
E-mail: sinistri@erv.ch

XIII. Luogo di adempimento e foro

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera. La ERV può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per tutte le attività svizzere a Basilea come anche presso il domicilio svizzero dell'assicurato o dell'avente diritto. Se l'assicurato o l'avente diritto ha il domicilio all'estero, il foro esclusivo è Basilea.

XIV. Diritto applicabile

Al presente contratto d'assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Assicurazione viaggi di lavoro per carte Visa, Mastercard® Business/Company e Diners Club® Corporate e per Diners Club® Corporate Travel Account della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d'Assicurazione – Allianz Global Assistance – edizione 01.2018

In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

I. Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

1. Somme assicurate

A Spese d'annullamento

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 60'000 per evento assicurato
Carte Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 30'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 30'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 15'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 30'000 per evento assicurato

B Interruzione e assistenza viaggio

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 60'000 per evento assicurato
Carte Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 30'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 30'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 15'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 30'000 per evento assicurato

C Ritardo di viaggio

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 5'000 per evento assicurato
Carte Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 3'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Classic Corporate	fino a CHF 3'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 1'500 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 3'000 per evento assicurato

D Bagagli

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 15'000 per evento assicurato
Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 5'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 10'000 per evento assicurato

E Spese di cure mediche e assistenza medica

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 1'500'000 per evento assicurato
Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 1'500'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 1'500'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 1'500'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 1'500'000 per evento assicurato

F Responsabilità civile durante il viaggio

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 3'000'000 per evento assicurato
Carte Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 3'000'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 3'000'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 3'000'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 3'000'000 per evento assicurato

G Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

Carte Platinum Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Gold/Premier Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Carte Diners Club Corporate	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Carte Classic/Prepaid Visa e Mastercard Business/Company	fino a CHF 10'000 per evento assicurato
Diners Club Corporate Travel Account	fino a CHF 10'000 per evento assicurato

2. Chi è l'assicuratore?

Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)
Succursale di Wallisellen (Svizzera)
Hertistrasse 2
8304 Wallisellen
Svizzera

Per informazioni e domande

Telefono: +41 44 283 32 22
Fax: +41 44 283 33 83
E-mail: info@allianz-assistance.ch

3. Chi è assicurato?

Sulla base del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra Cornèr Banca SA con sede a Lugano (di seguito detta «Cornèrcard») di Lugano e AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito «AGA»), AGA garantisce la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito «CGA») alle seguenti persone, a condizione che le stesse siano in possesso di una carta prepagata e/o carta di credito Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Company/Corporate valida ed emessa da Cornèrcard (di seguito detta «carta») e che paghino il viaggio con una di queste carte: il titolare della carta, collaboratori, consulenti, ospiti, come pure i membri della famiglia e le persone che vivono nella stessa economia domestica e che accompagnano il titolare della carta in un viaggio di lavoro, nonché collaboratori, consulenti e ospiti del titolare della carta per i quali quest'ultimo abbia pagato le spese di viaggio con la carta senza tuttavia che il titolare della carta stesso prenda parte al viaggio di lavoro (di seguito detto «persona assicurata»).

La copertura assicurativa è valida anche per le persone (di seguito dette «persona assicurata») il cui viaggio di lavoro è stato pagato tramite il Diners Club Corporate Travel Account (di seguito detto «CTA»).

4. Dov'è valida l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi), purché non sia previsto un altro ambito di validità nelle «Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione».

5. Inizio, durata e requisiti della copertura assicurativa

5.1 Inizio e durata

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Company/Corporate: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne entra in possesso. L'assicurazione ha validità fino a quando il titolare è in possesso di una carta valida.
Diners Club Corporate Travel Account: l'assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard attiva il CTA e l'azienda, per conto della quale il CTA è stato attivato, riceve il numero CTA. L'assicurazione è valida fino a quando l'azienda rimane in possesso di un CTA valido.

5.2 Viaggi assicurati

L'assicurazione è valida esclusivamente per viaggi di lavoro (di seguito detti «viaggi») della durata massima di 365 giorni. Sono inoltre assicurate attività svolte nel tempo libero per tutta la durata del viaggio di lavoro e al massimo 14 giorni liberi o di vacanza che si sono aggiunti direttamente prima, durante o dopo il viaggio di lavoro nella stessa nazione.

5.3 Requisiti

5.3.1 Pagamento anticipato almeno del 51%

Carte Visa, Mastercard e/o Diners Club Business/Company/Corporate: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51% dei costi di viaggio/noleggio del veicolo con una o più carte valide della stessa azienda emesse da Cornèrcard.

Diners Club Corporate Travel Account: affinché la copertura assicurativa sussista, è necessario che almeno il 51% dei costi di viaggio/noleggio del veicolo sia stato pagato in anticipo tramite il CTA.

Con costi di viaggio/noleggio del veicolo si intende l'importo fatturato, escluse eventuali commissioni o spese di gestione delle carte.

Eccezioni:

■ Qualora due persone assicurate della stessa azienda o di aziende diverse, che dispongono ciascuna di una carta Cornèrcard, pianifichino un viaggio insieme, i cui costi di viaggio/noleggio del veicolo uguali vengano pagati con una sola delle carte di Cornèrcard delle due persone assicurate, la copertura viene accordata a entrambe le persone assicurate se la persona che effettua il pagamento è in grado di provare che l'altra persona dispone parimenti di un'assicurazione viaggi di lavoro valida ai sensi delle CGA e che avrebbe accompagnato nel viaggio la persona che ha effettuato il pagamento.

■ AGA s'impegna nei confronti di Cornèrcard a garantire la copertura alla persona assicurata anche qualora il pagamento anticipato al momento della prenotazione del servizio non sia stato possibile a causa degli standard del fornitore (ad esempio se la carta o il CTA sono stati impiegati unicamente a garanzia). Presupposto per una prestazione in caso di sinistro è la conferma del fornitore recante le seguenti informazioni:

- Data della prenotazione
- Numero della carta o numero del CTA
- Durata del noleggio e/o del soggiorno e cerchia delle persone coinvolte
- Data dell'annullamento

Dai dati si deve evincere senza alcun dubbio che la prenotazione è stata effettuata tramite carta o CTA prima dell'evento assicurato.

In tal caso AGA, previa dimostrazione dell'avvenuta prenotazione in deroga, fornisce comunque le prestazioni contrattuali secondo le CGA.

5.3.2 Validità della carta e/o del CTA

La copertura assicurativa non sussiste se la carta e/o il CTA risultano bloccati o ritirati da parte di Cornèrcard al momento della prenotazione e/o del pagamento del viaggio/noleggio del veicolo.

6. Cosa succede in caso di pretese nei confronti di terzi?

Se AGA svolge prestazioni che la persona assicurata avrebbe potuto far valere anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere tali pretese ad AGA.

7. Cosa succede nel caso in cui sussistano pretese nei confronti di altre assicurazioni?

Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione vale solo sussidiariamente. Nell'ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L'avente diritto è tenuto a cedere ad AGA le sue pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso.

8. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa?

Non vengono erogate prestazioni per le conseguenze legate ai seguenti eventi:

8.1 Eventi bellici/rivoluzioni

Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli, nonché in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo. Eccezioni (non valide in caso di modifica della struttura del nucleo dell'atomo):

- Le prestazioni stipulate vengono fornite se una persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi sopramenzionati.
- Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento.

8.2 Partecipazione a gare

Partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi.

8.3 Modifiche o annullamento da parte dell'agenzia viaggi

Modifiche o annullamenti del programma del viaggio prenotato o modifiche dello svolgimento del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (operatore turistico, locatore ecc.) a causa di scioperi o disordini di ogni genere. Restano valide le eccezioni previste dall'art. 1 8.1.

8.4 Trattamento medico

Lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.

8.5 Provvedimenti delle autorità

Conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo.

8.6 Rapimenti

Costi e conseguenze di eventi legati a rapimenti.

8.7 Ulteriori esclusioni

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato. Ulteriori eccezioni sono indicate sotto le singole prestazioni.

9. Obblighi in caso di sinistro

9.1 Indirizzi di contatto in caso di sinistro

Allianz Global Assistance

Service Center

Hertistrasse 2

Casella postale

8304 Wallisellen

Svizzera

Telefono: +41 44 283 32 22

Fax: +41 44 283 31 19

E-mail: claims@allianz-assistance.ch

9.2 Obblighi di comunicazione e collaborazione in caso di sinistro

9.2.1 Spese d'annullamento, ritardo di viaggio, esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

In caso di sinistro occorre inviare ad AGA i seguenti documenti:

- Numero della carta o del CTA
- Conferma di prenotazione e/o ricevuta di pagamento per il viaggio e/o il noleggio del veicolo (originale);
- Giustificativo delle spese d'annullamento (originale);
- Documenti e/o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad esempio: certificato medico, furto di documenti ecc.).

9.2.2 Interruzione e assistenza viaggio, spese di cure mediche e assistenza medica

Per poter usufruire delle prestazioni di AGA, al verificarsi del sinistro si deve informare immediatamente la centrale di emergenza AGA.

In caso di prestazioni dovute a malattie o incidenti gravi, solo i medici di AGA Assistance decidono in merito al tipo e alle tempistiche del provvedimento da adottare.

Centrale di emergenza AGA

Telefono: +41 44 283 34 48

Fax: +41 44 283 33 33

9.2.3 Assicurazione bagagli

In caso di sinistro occorre inviare alla AGA i seguenti documenti:

- In caso di furto o rapina, una copia della conferma scritta dell'ufficio di polizia competente che ha raccolto la denuncia di furto.
- In caso di danno, una copia della conferma scritta dell'azienda di trasporti, del terzo responsabile o della direzione dell'agenzia viaggi o dell'hotel. Qualora la perdita o il danno, occorsa/o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato senza indugi all'impresa di trasporti responsabile e confermato per iscritto da quest'ultima.
- In caso di furto, le ricevute originali o dei giustificativi che comprovino l'acquisto del bagaglio rubato o danneggiato e del suo contenuto. Se questo non è possibile, la AGA può ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della AGA fino all'evasione del sinistro e, dietro sua richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.

9.2.4 Responsabilità civile durante il viaggio

In caso di sinistro occorre inviare alla AGA i seguenti documenti:

- Documentazione relativa al sinistro; i casi di decesso devono essere segnalati immediatamente.
- Se la persona assicurata viene perseguita per danni in via giudiziaria o stragiudiziale o se viene avviato un procedimento penale contro la stessa, vige l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla AGA e di inoltrare a quest'ultima tutti i documenti.

La persona assicurata è tenuta a supportare la AGA nell'accertamento dei fatti, nella conduzione delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro pretese ingiustificate o esagerate. Senza il consenso della AGA, la persona assicurata non può riconoscere o soddisfare tali pretese, né in tutto né in parte.

10. Violazione degli obblighi di comportamento

Nel caso in cui la persona assicurata violi gli obblighi di comportamento previsti dal presente contratto, l'assicuratore non è più tenuto a effettuare alcuna prestazione in suo favore. Ciò non vale nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze, la violazione va considerata senza colpa o se il danno sarebbe sopraggiunto anche se l'avente diritto non avesse violato gli obblighi di comportamento.

11. Foro competente e diritto applicabile

La AGA può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio dell'azienda o nel domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto.

A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

II. Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

A Spese d'annullamento

1. Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- il viaggio prenotato, inclusi corsi di lingua e soggiorni di studio o di formazione (inclusi

corsi professionali di formazione e formazione continua);

- il viaggio prenotato in aereo, treno, bus o nave; l'affitto di un appartamento, il noleggio di una barca, di un auto o di un camper;
- le spese dei biglietti per manifestazioni quali concerti, spettacoli teatrali ecc. a partire da CHF 100 (a biglietto).

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene concessa se l'evento sopraggiunge prima di intraprendere il viaggio, iniziare il corso di lingua o prendere in consegna l'oggetto affittato.

2.1 Malattia, infortunio, decesso o complicazioni in gravidanza

- Se una persona assicurata,
- Se una persona molto vicina alla persona assicurata come un familiare, un parente stretto, il compagno nonché un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti,
- Se il sostituto di una persona assicurata sul posto di lavoro la cui presenza è necessaria sul luogo di lavoro,
- Se una persona assicurata non desidera intraprendere il viaggio da sola, perché l'accompagnatore o un familiare dell'accompagnatore si ammalava gravemente, è ferito gravemente, muore o non può viaggiare in seguito a complicazioni in gravidanza.

2.2 Malattia psichica

Nel caso in cui una persona assicurata sia affetta da una malattia psichica e uno psichiatra ne dimostri l'incapacità a viaggiare e al lavoro, allegando una conferma di assenza da parte del datore di lavoro.

2.3 Danni alla proprietà

La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a danni della natura o a un danno causato dalle acque, per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio.

2.4 Furto di documenti

I documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato all'ufficio di polizia competente.

2.5 Disdetta del contratto di lavoro

Dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro.

2.6 Atti di violenza/catastrofi naturali

Scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come assembramenti, disordini o tumulti, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali impediscono il viaggio a una persona assicurata o a un suo accompagnatore che ha prenotato il viaggio contemporaneamente. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimentocaduta di massi/sassi o frane.

2.7 Ritardo/soppressione del mezzo di trasporto pubblico

Il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi sul luogo di partenza ritarda o viene a mancare.

2.8 Incidente/guasto del veicolo o del taxi

Il veicolo privato, il veicolo a noleggio o il taxi utilizzato per il tragitto diretto verso il luogo di partenza previsto per il viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o di un guasto.

2.9 Animale domestico

L'animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammalava, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato subisce un infortunio, si ammalava o muore. Sono assicurati esclusivamente i costi per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1'000.

2.10 Citazione in tribunale

Una persona assicurata riceve inaspettatamente una citazione, nella misura in cui la data della citazione coincide con il periodo del viaggio e non sia rinviabile.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Prima del viaggio

Qualora si verifichi l'evento assicurato prima dell'inizio del viaggio, di un corso di lingua o di un soggiorno di studio di più giorni o prima della presa in consegna dell'oggetto affittato, verranno rimborsati i costi d'annullamento dovuti per legge o disposizione contrattuale (incluse le spese di gestione) fino al massimale stabilito dall'art. 1 1.

3.2 Inizio ritardato del viaggio

In caso di inizio ritardato del viaggio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute fino al giorno di partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito per il soggiorno e le spese supplementari sostenute in seguito al viaggio di andata ritardato.

4. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

4.1 Viaggi esclusivamente privati

Non vengono erogate prestazioni per viaggi esclusivamente di carattere privato; si applicano le eccezioni di cui all'art. 1 5.2 delle CGA.

4.2 Annullamento del viaggio da parte dell'agenzia viaggi

Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire - parzialmente o interamente - le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite.

B Interruzione del viaggio e assistenza viaggio

1. Copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio

La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammalava gravemente, subisce un grave infortunio o muore.

2. Quali sono le prestazioni assicurate in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio?

2.1 Operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio

Le operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio sono assicurate fino a un massimo di CHF 50'000 per evento. Qualora una persona assicurata risulti dispersa (indipendentemente dall'evento assicurato), AGA si prende carico dei costi delle operazioni di ricerca avviate

dalle autorità fino a un massimo di CHF 50'000 per evento, anche nel caso in cui la persona venga trovata incolume. In caso di rapimento la copertura per le spese di ricerca termina nel momento in cui si ha la certezza che si tratti di un rapimento.

2.2 Viaggio di rientro

Il rimpatrio o il rientro al domicilio permanente o all'ospedale del posto in caso di necessità medica.

2.3 Accompagnamento

Le spese per personale medico di accompagnamento, qualora il rientro sia necessario dal punto di vista medico.

2.4 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate

In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non fruite per il soggiorno.

2.5 Anticipo sulle spese

Un anticipo sulle spese, rimborsabile, fino all'importo massimo di CHF 5'000 a persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all'estero.

2.6 Spese supplementari

Qualora una persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, AGA organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all'estero fino a un massimo di CHF 5'000 per evento.

2.7 Invio di un collaboratore sostitutivo

Se la persona assicurata non è più in grado di lavorare, AGA organizza e paga il viaggio di andata e ritorno verso il luogo di lavoro per un collaboratore sostitutivo.

2.8 Rimpatrio in caso di decesso

Se una persona assicurata muore, AGA si assume i costi della cremazione fuori dallo stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento della convenzione internazionale concernente il trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) e le spese per il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Un eventuale smaltimento della bara di zinco è coperto.

3. Quali eventi che avvengono durante il viaggio e ne causano la temporanea o definitiva interruzione, sono assicurati?

3.1 Presenza a casa/sul posto di lavoro

Se una persona assicurata deve rientrare poiché una persona a lei molto vicina come un familiare, un parente stretto, il compagno oppure un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio, parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti oppure il sostituto della persona assicurata sul luogo di lavoro si ammala gravemente, ha subito un grave infortunio o muore.

3.2 Danni alla proprietà

La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio.

3.3 Accompagnatori

Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce un grave infortunio o muore.

3.4 Atti di violenza/catastrofi naturali

Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali verificatisi nella destinazione del viaggio costituiscono un pericolo per la vita o i beni della persona assicurata o di un suo accompagnatore. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabilì nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scossoni, caduta di sassi o frane.

4. Quali sono le prestazioni che vengono erogate in caso di malattia, infortunio e decesso o in caso di interruzione/sospensione del viaggio?

4.1 Viaggio di rientro

Le spese supplementari per il viaggio di rientro al domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato.

4.2 Viaggio di rientro temporaneo

Le spese aggiuntive per il viaggio di andata e di rientro al luogo di domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto effettivamente utilizzato. Se a causa del viaggio di rientro temporaneo non si usufruisce di alcune parti del viaggio o delle prestazioni originariamente prenotate, i relativi costi non sono coperti e non vengono rimborsati.

4.3 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate

In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell'evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno.

4.4 Spese supplementari

Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all'insorgere dell'evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell'itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF 3'000 per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio.

4.5 Inagibilità dell'alloggio prenotato durante il viaggio

La copertura assicurativa sussiste qualora un danno causato da incendio, da un evento naturale o dalle acque impedisca alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato. In questo caso sono coperte le spese supplementari di vitto e alloggio fino a CHF 5'000 per persona assicurata.

5. Prestazioni supplementari

5.1 Soppressione di un mezzo di trasporto

Se, dopo l'inizio di un viaggio prenotato, il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi al luogo di partenza del viaggio di rientro prenotato ritarda o viene a mancare o se in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato

è inutilizzabile, vengono riscalate le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 1'000.

5.2 Incidente/guasto del veicolo o del taxi

Se, dopo l'inizio di un viaggio prenotato, durante il tragitto diretto al luogo di partenza del viaggio di rientro prenotato, il veicolo privato, il veicolo noleggiato o il taxi non può più circolare in seguito a un incidente o a un guasto, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata sono coperte fino a un massimo di CHF 1'000. Non sono coperte le spese sostenute a causa di ritardi o coincidenze perse.

5.3 Furto di documenti

Sono assicurate fino a un importo massimo di CHF 2'000 per evento le spese supplementari (per hotel, trasporti in loco, viaggio di rientro) che insorgono quando un viaggio di proseguimento o il viaggio di rientro viene ritardato a causa del furto di documenti personali necessari per il viaggio. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all'ufficio di polizia competente.

5.4 Spese impreviste

Se si sostengono spese impreviste in relazione a un evento assicurato (spese per il taxi, per telefonare ecc.), AGA si assume tali costi aggiuntivi fino a CHF 750 per persona assicurata.

5.5 Anticipo sulle spese

Se, in seguito all'insolvenza del tour operator, la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di rientro per un massimo di CHF 5'000 per evento.

5.6 Comunicazione alle persone non coinvolte nel viaggio

Qualora i prestatori del servizio abbiano fornito delle prestazioni, su richiesta potranno comunicare ai familiari e al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

6. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

6.1 Cure ambulatoriali o ospedaliere

Le spese per cure ambulatoriali od ospedaliere non sono coperte da AGA.

6.2 Interruzione da parte dell'agenzia viaggi

Se l'agenzia viaggi/il locatore/l'organizzatore non è in grado di fornire - parzialmente o interamente - le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese per il viaggio di rientro.

C Ritardo di viaggio

1. Quali eventi sono assicurati?

Se si perde la coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici a causa di un ritardo di almeno quattro ore per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto, AGA sosterrà le spese aggiuntive (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.

2. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Quando la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo.

D Assicurazione bagagli

1. Che cos'è assicurato?

È assicurato il bagaglio inclusi tutti i mezzi/strumenti ausiliari portati con sé per lo svolgimento dell'attività professionale, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale e tutti gli oggetti per lo svolgimento dell'attività professionale portati con sé durante il viaggio o affidati a un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata o al suo datore di lavoro.

2. Quali eventi sono assicurati?

- Furto e rapina (furto con minaccia o con l'uso di violenza contro la persona assicurata)
- Danneggiamento e distruzione
- Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici

3. Quali prestazioni vengono erogate?

3.1 Danno totale

In caso di danno o perdita totale AGA indennizza il valore di riacquisto.

3.2 Danno parziale

In caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore attuale.

3.3 Apparecchiature elettroniche

Per pellicole, attrezzature fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, lettori CD ecc.), telefoni cellulari, componenti hardware dei computer (desktop, laptop, accessori, palmari ecc.), come pure per proiettori e relativi accessori viene rimborsato il valore attuale. Per valore attuale s'intende il valore d'acquisto originario al netto di una riduzione annua del 20% a partire da un anno dopo l'acquisto, per un totale massimo del 50% a partire dal terzo anno dopo l'acquisto (ammortamento).

3.4 Pellicole e supporti dati

Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene riscalato il valore del materiale.

3.5 Documenti d'identità e chiavi

Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi riscalati sono limitati alla rispettiva sostituzione.

3.6 Regali

Per i regali o i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 500.

3.7 Rapina di denaro contante

In caso di rapina di denaro contante, il risarcimento ammonta a un massimo di CHF 1'000, per i biglietti (biglietti ferroviari, biglietti aerei ecc.) a un massimo di CHF 2'000.

4. Oggetti non assicurati

- Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli con i rispettivi accessori
- Oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale
- Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti di viaggio, buoni acquisto, denaro contante, carte di credito, carte prepagate e carte clienti; si applicano le eccezioni di cui all'art. II D 3.7

- Software di qualsiasi tipo
- Oggetti di valore lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o aperto)
- Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta
- Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali
- Attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici
- Occhiali (in caso di danneggiamento e distruzione)
- Apparecchi acustici e relativi accessori
- Denaro contante (in caso di furto, perdita o distruzione)

5. Quali eventi non sono assicurati?

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- inosservanza dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona assicurata;
- smarrimento, perdita e dimenticanza;
- effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto e personale della persona assicurata;
- modalità di conservazione degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dal loro castone;
- influssi termici e meteorologici nonché usura;
- eventi direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6. Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche, video e audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati con sé o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di apposita serratura (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.

E Spese di cure mediche e assistenza medica

1. Dove è valida l'assicurazione?

1.1 L'assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia.

1.2 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la scadenza concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.

2. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa sussiste se una persona assicurata subisce un infortunio o si ammalia durante il viaggio e deve ricorrere a un intervento medico.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

AGA eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

3.1 In caso di infortunio o malattia

In caso di infortunio o malattia AGA sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona munita della relativa licenza di esercizio della professione:

- Cure inclusi i medicinali
- Ricovero in ospedale
- Trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato
- Noleggio di apparecchiature medicali
- In caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
- Riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico
- Trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura
- Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all'anno)
- Cure dentali antidolorifiche (interventi d'emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3'000

3.2 Ricovero in un reparto privato

Premettendo che i medici della centrale di emergenza AGA abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, AGA si assume i costi delle cure d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale di emergenza AGA (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati).

4. Quando sussistono delle limitazioni nelle prestazioni?

4.1 Assicurazione malattia e/o infortuni

In caso di mancanza di una assicurazione malattia e/o infortuni, la AGA indennizza nella misura del 50% i costi totali dimostrati dell'ospedale e delle cure ambulatoriali che superino la parte obbligatoria di un'assicurazione malattia e/o infortuni, fino a concorrenza della somma assicurata, purché le spese siano insorte per malattia o infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

4.2 Assunzione delle spese di cura necessarie fino al viaggio di rientro

In caso di infortunio o di malattia, la AGA si assume i costi delle cure necessarie nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale di emergenza AGA, diviene possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.

4.3 Senza previa approvazione della AGA

4.3.1 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale di emergenza AGA non sussiste un diritto concernente l'assunzione o il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.

4.3.2 L'autorizzazione alla cura nel reparto privato ai sensi dell'art. II E 3.2 è rilasciata o, rispettivamente, negata a proprio discernimento dai medici della centrale di emergenza AGA, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno e dopo aver valutato l'esigibilità o la ragionevolezza della cura a cui la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato nonostante il dissenso da parte dei

medici della centrale di emergenza AGA, o la loro esplicita assegnazione a un reparto generico, questo avviene sotto la responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5. Quando non vengono erogate prestazioni?

5.1 Infortuni già verificatisi o malattie in corso

Infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti e ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipulazione dell'assicurazione o meno.

5.2 Trattamento delle malattie dentarie e mascellari

Consulti e trattamenti delle malattie dentarie e mascellari (a eccezione dei trattamenti dentali analgesici).

5.3 Trattamento di stati di affaticamento o di malattie psichiche

Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento nonché di malattie nervose o psichiche.

5.4 Trattamento di malattie oncologiche

Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse le visite di controllo.

5.5 Medicinali diversi

Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, rimedi omeopatici, vaccinazioni, kit di farmaci da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.

5.6 Gravidanza, aborto e parto

Gravidanza, aborto e parto nonché effetti negativi di misure anticoncezionali o di interruzione della gravidanza.

5.7 Mancanza dei documenti di legge necessari alla guida dei motoveicoli

Infortuni alla guida di un motoveicolo per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.

5.8 Lancio con il paracadute o pilotaggio di aerei o apparecchi volanti

Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.

5.9 Trattamenti in centri benessere

Massaggi e trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.

5.10 Quote a carico dell'assicurato e franchigie

Le quote a carico dell'assicurato o le franchigie delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.

6. Garanzia di pagamento delle spese

La AGA fornisce la garanzia del pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e a integrazione delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.

In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza AGA (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).

Su richiesta della AGA, la persona assicurata deve sottoporsi a una visita medica da parte del medico della compagnia.

F Responsabilità civile durante il viaggio

1. Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene fornita in caso di pretese avanzate contro la persona assicurata in seguito a disposizioni di responsabilità civile per:

- danni corporali, ossia morte, lesioni o altri danni alla salute delle persone;
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di beni.

2. Quali prestazioni vengono erogate?

L'assicurazione di responsabilità civile durante il viaggio protegge i beni della persona assicurata, come persona privata, contro le pretese di responsabilità civile legittime di terzi insorte durante il viaggio. AGA soddisfa le legittime pretese di terzi e rappresenta la persona assicurata nei confronti della parte lesa. Essa respinge le pretese ingiustificate e supporta le persone assicurate nell'azione di riduzione di pretese eccessive.

3. Quali eventi non sono assicurati?

La copertura assicurativa non sussiste nei seguenti casi.

3.1 Attività professionale

Responsabilità civile in relazione a un'attività professionale.

3.2 Responsabilità assunta contrattualmente o per legge

Le pretese sulla base di una responsabilità assunta contrattualmente e che vada oltre quella prevista dalle norme di legge, nonché per il mancato adempimento degli obblighi assicurativi legali o contrattuali.

3.3 Responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento

Responsabilità civile ai sensi dell'art. 54 CO (responsabilità per motivi di equità di persone incapaci di discernimento).

3.4 Responsabilità civile in relazione a veicoli a motore, imbarcazioni e apparecchi volanti

Responsabilità civile in qualità di detentore, conducente o utilizzatore attivo di veicoli a motore, inclusi gokart e rimorchi da essi trainati.

3.5 Responsabilità civile del detentore, conducente o utilizzatore di imbarcazioni e apparecchi volanti di qualsiasi tipo

Danni alle imbarcazioni e agli apparecchi volanti utilizzati, sempre inclusi gli equipaggiamenti e gli accessori.

3.6 Perdita o danneggiamento di dati

Pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software).

3.7 Smarrimento di chiavi aziendali

Pretese derivanti da danni causati contestualmente al e dallo smarrimento di chiavi aziendali o di altri mezzi utilizzati per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali, quali ad esempio badge, inclusi i costi susseguenti.

3.8 Spese causate dalla prevenzione di danni

Costi per la prevenzione di danni.

3.9 Trasmissione di malattie contagiose

Rivendicazioni in seguito alla trasmissione di malattie contagiose a uomini, animali e piante.

3.10 Mutazioni di ingegneria genetica

Pretese in relazione a mutazioni di ingegneria genetica.

3.11 Amianto

Pretese in relazione all'amianto o a materiali contenenti amianto.

G Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

1. Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata, ossia automobile, motociclo, minivan e minibus, camper, furgone e autocarro fino a 3,5 t di peso totale. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.

2. Validità

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sul contratto di noleggio e termina alla data ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3. Quali prestazioni vengono erogate?

La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro AGA rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un'altra assicurazione). L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.

4. Quali eventi sono assicurati?

Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno o di furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un'altra copertura assicurativa che dia diritto alla deduzione della franchigia risultante. Qualora il danno subito non superasse l'ammontare della franchigia, AGA si assume i costi del danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?

5.1 Nessuna franchigia

Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede franchigia.

5.2 Negligenza grave

Sinistri derivanti da una grave negligenza del conducente.

5.3 Abuso di alcol

Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo paese) o sotto l'effetto di stupefacenti o di medicinali.

5.4 Violazione di contratto

Sinistri dovuti a una violazione di contratto nei confronti dell'autonoleggio.

5.5 Strade non pubbliche

Danni che si verificano su strade non pubbliche o su strade non ufficiali (a eccezione di strade di accesso diretto a parcheggi o complessi alberghieri).

5.6 Danni a roulotte e rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida

Danni a roulotte e altre tipologie di rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida.